

N. R.G.E.m. [REDACTED]



## Tribunale Ordinario di Prato

### ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice, dott. Elena Moretti, nella procedura esecutiva n. [REDACTED] dell'anno 2020, a scioglimento della riserva assunta nella causa in epigrafe ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Letti gli atti

Rilevato che quanto agli oneri gravanti sul cessionario atti a dimostrare la propria legittimazione ad causam all'esito dell'incidente giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. 24798/20 secondo la quale: *“ la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito;)* si è andato progressivamente affermando anche nella prevalente giurisprudenza di merito il detto orientamento giurisprudenziale (cfr Tribunale di Rimini 28.12.2020 Tribunale di Lecce 19.02.2021)

Ritenuto che le evidenze documentali versate in atti dal precedente non integrino i più severi oneri probatori imposti dal *revirement* giurisprudenziale dovendosi in effetti tenere a mente che il dato ermeneutico sopra citato risulti superare quello che, invero, risultava essere il precedente orientamento maggioritario che riteneva adempiuto l'onere gravante sul cessionario con la pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta ufficiale (cfr *ex multis* 22151/2019) si ritengono sussistere i gravi motivi atti a supportare la richiesta sospensiva al contempo giustificandosi però l'integrale compensazione delle competenze della presente fase endoprocedimentale,

### P.Q.M.

SOSPENDE LA PROCEDURA

**assegna termine perentorio** per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, sino al [REDACTED] 2021

Spese di fase compensate

Rinvia per la verifica della eventuale introduzione della fase di merito e/o per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art 624 III co c.p.c. all'udienza del [REDACTED] 2021 ore [REDACTED].

Si comunichi.

Prato 29.03.2021,

Il Giudice  
dott. Elena Moretti

Pagina 1

